

PROGETTO SVILUPPO LIGURIA

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita a Genova, con sede in piazza Acquaverde 5, l'associazione di volontariato '**Progetto Sviluppo Liguria**', di seguito denominata Organizzazione. Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge n. 266/91 e della Legge Regionale n. 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2 - PRINCIPI

L'Organizzazione è apolitica e apartitica. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici, tutti gli aderenti hanno uguali diritti e doveri e godono del pieno elettorato attivo e passivo. L'Organizzazione si atterra esclusivamente all'elettività e alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'Organizzazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede potrà essere trasferita in qualsiasi momento.

ART. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Organizzazione non ha fini di lucro - diretto e indiretto - e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Organizzazione persegue fini di solidarietà sociale nella convinzione che:

- un modello di sviluppo che crea così gravi squilibri fra paesi ricchi e poveri ed è ecologicamente insostenibile, coinvolge l'intera popolazione mondiale e compromette il futuro del pianeta (degrado ambientale, disgregazione ed esclusione sociale, precarizzazione del mondo del lavoro);
- la conoscenza e la condivisione dei problemi di quella grandissima parte dell'umanità privata dei più elementari diritti umani, costituiscono un punto di partenza fondamentale per individuare i meccanismi che li determinano e gli strumenti per risolverli;
- le profonde differenze – economiche, sociali e di accesso ai diritti fondamentali della persona – tra Nord e Sud del mondo non possono essere risolte solo attraverso progetti isolati, ma richiedono un ampio coinvolgimento culturale e un'azione politica delle comunità del Nord;
- solo attraverso una partecipazione diretta delle popolazioni del Sud del mondo – da protagoniste del proprio autosviluppo – si potranno realizzare dei profondi cambiamenti strutturali, nel rispetto delle ricchezze culturali, delle differenze, delle capacità e delle aspettative tipiche di ogni popolo.

L'Organizzazione in particolare si propone di progettare e costruire un mondo più giusto e capace di futuro e intende attuare una serie di attività che abbiano come fine:

- ◇ la costruzione di nuove relazioni tra comunità del Nord e del Sud del pianeta per mettere le basi – insieme – di una società globale dove al centro sia la dignità di ogni essere umano e la giustizia e i diritti siano per tutti, nella stessa misura.
- ◇ la dimostrazione in concreto – attraverso progetti specifici – del fatto che è possibile realizzare nuove forme di convivenza tra donne, uomini, gruppi sociali, anche a partire da differenti modalità di organizzazione del lavoro.

Tra le principali attività che l'Organizzazione intende attuare si segnalano:

- realizzare, in diversi paesi del sud del mondo, progetti di *cooperazione internazionale*, privilegiando i settori *dell'educazione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, della promozione delle attività produttive (generatrici di reddito) nell'ambito di un'economia solidale, del sostegno alle organizzazioni sindacali, della riabilitazione e dell'inserimento sociale delle persone disabili, della valorizzazione del ruolo della donna*, e favorendo il coinvolgimento degli attori locali in tutte le fasi degli interventi;
- realizzare, in Italia, percorsi di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche internazionali, sulla condizione dei diritti umani nel mondo, sulle cause degli squilibri tra Nord e Sud del pianeta e sugli strumenti per contrastarle (*educazione alla mondialità*), coinvolgendo studenti, insegnanti e gruppi di adulti;
- realizzare, in Italia, percorsi formativi sull'educazione alla diversità, la comunicazione e la gestione cooperativa del conflitto, coinvolgendo studenti, insegnanti e gruppi di adulti;
- contribuire al consolidamento dei movimenti sindacali e degli organismi di cooperazione internazionale dei Paesi in via di sviluppo;
- predisporre e divulgare ricerche e studi circa gli effetti dei fenomeni internazionali sulle condizioni di vita e di lavoro nel mondo;
- promuovere iniziative di raccolta fondi a beneficio delle comunità dei paesi in cui realizza progetti di cooperazione;
- collaborare con soggetti istituzionali italiani, mettendo a disposizione le proprie competenze specifiche, affinché questi promuovano una cultura di pace, di accettazione delle differenze e di tutela dell'ambiente e si dotino di programmi propri di cooperazione internazionale;
- promuovere la collaborazione con altri organismi di cooperazione internazionale e di educazione alla mondialità e con associazioni di immigrati al fine di intraprendere azioni comuni.

ART. 4 - ADERENTI DELL'ORGANIZZAZIONE

Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutte le persone che dichiarano di accettare lo statuto e le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità. Il numero degli aderenti è illimitato.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera della prima Assemblea utile che prende in esame le domande di nuovi aderenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Organizzazione.

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'Organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Organizzazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal punto successivo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, in osservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali: per danni morali, materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Organizzazione.

L'espulsione è proposta dal Presidente e deliberata dall'Assemblea degli aderenti per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea; essa è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 7 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Direttore.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Direttore o di loro delegati.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili come da inventario.

E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI DELL'ORGANIZZAZIONE

Organi sociali dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Direttore;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche dell'Organizzazione sono elettive ed esercitate gratuitamente, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ADERENTI

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente che ne dirige i lavori con avviso scritto inviato ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza: tale comunicazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza - sia in prima che in seconda convocazione - e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità, su richiesta motivata del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente o di almeno un quarto dei Soci.

Nel caso di assenza del Presidente e del suo Vice, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria delibera circa:

- ◇ determinazione degli indirizzi e dei programmi dell'Organizzazione e verifica dei risultati raggiunti;
- ◇ approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi (accessibili ai Soci, presso la sede, 5 giorni prima dell'Assemblea) e della relazione di accompagnamento;
- ◇ indicazione dell'importo delle quote associative;
- ◇ accoglimento o rigetto delle domande degli aspiranti aderenti;
- ◇ elezione del Collegio dei Revisori;
- ◇ nomina del Direttore / Direttrice (su proposta del Presidente);
- ◇ elezione del / della Presidente e dell'eventuale Vice Presidente.
- ◇ modifiche allo Statuto, scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione del patrimonio (in questi casi è necessaria un'Assemblea straordinaria, con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, fermo quanto stabilito dal successivo art. 10 ed il disposto dall'art. 21, comma 3, del C.C.);
- ◇ esclusione del socio nei casi di cui all'art.5, su proposta del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti, oltre che per la delibera relativa a modifiche statutarie, scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione del patrimonio di cui al punto precedente.

Tranne che per le eccezioni sopra menzionate, l'Assemblea:

- è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (in proprio o per delega) della metà più uno dei soci aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti;
- delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 10 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed ha le seguenti competenze:

- è responsabile della programmazione regionale e della gestione delle attività definite dall'Assemblea;
- è responsabile del personale eventualmente contrattato nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie affidategli per delega del Presidente;
- redige periodicamente rapporti di gestione per il Presidente;
- cura - insieme al Presidente - i rapporti con organismi analoghi, ong e soggetti istituzionali; cura i rapporti con le associazioni e gli enti cofinanziatori;
- per delega del Presidente è titolare della firma in merito all'amministrazione dell'Organizzazione, ivi inclusa la gestione dei progetti;
- può altresì ottenere la delega dell'Assemblea per esercitare gli stessi poteri di firma del Presidente, per il caso d'impedimento di quest'ultimo o di particolare urgenza;

- dirige l'Associazione e ne cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- redige la relazione annuale in merito alle attività svolte e presenta i bilanci dell'Associazione all'Assemblea.

L'Assemblea può decidere di non nominare il Direttore, demandandone le competenze al Presidente.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli aderenti, resta in carica tre anni e può essere riconfermato anche più di una volta. Inoltre:

- ◇ ha la rappresentanza dell'Organizzazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- ◇ ricerca e stimola a tutti i livelli le adesioni all'Organizzazione;
- ◇ promuove in ogni ambito l'attività dell'Organizzazione e ne garantisce la congruità con le finalità statutarie;
- ◇ provvede ai compiti che il presente Statuto non demanda ad altri organi, avvalendosi delle collaborazioni necessarie;
- ◇ ha la firma sociale, per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega al Direttore;
- ◇ è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ◇ convoca e presiede l'Assemblea;
- ◇ propone all'Assemblea la nomina del Direttore;
- ◇ firma gli atti e i negozi deliberati dall'Assemblea;
- ◇ esercita, in via d'urgenza, i poteri dell'Assemblea, convocandola tempestivamente per riferire delle decisioni assunte;
- ◇ cura - insieme al Direttore - i rapporti con organismi analoghi, ong e soggetti istituzionali;
- ◇ ha la responsabilità politica dell'attuazione della volontà e delle decisioni espresse dall'Assemblea.
- ◇ propone l'esclusione del socio nei casi stabiliti dall'art.5, sottoponendola all'Assemblea dei soci per la delibera.
- ◇ ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

L'Assemblea può nominare un Vice Presidente, che coadiuvi il Presidente e lo sostituisca in caso di impedimento.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da almeno 3 persone, anche non aderenti, viene eletto per tre anni dall'Assemblea ed è rieleggibile.

Compiti del Collegio sono l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione di una relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio che viene presentata all'Assemblea.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno e può essere ascoltato dal Presidente e dal Direttore, per pareri consultivi su questioni amministrative/finanziarie.

ART. 13 - ATTIVITA' SECONDARIE

L'Organizzazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

ART. 14 - SERVIZI DI CASSA

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Organizzazione.

ART. 15 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Organizzazione potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'Organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio- assistenziali.

ART. 16 - ASSICURAZIONI

Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 17 - ANNO FINANZIARIO E BILANCIO DELL'ORGANIZZAZIONE

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Presidente sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

ART. 18 - DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea (secondo le modalità espresse all'Art. 9 del presente Statuto), la quale potrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile".

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento al Codice civile e alle vigenti disposizioni in materia, in particolare alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.